

Articolo 3

Il prezzo minimo di vendita è di 116 ECU/t.

Articolo 4

1. I titoli di esportazione della farina rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi a partire dal 1° luglio 1993.

2. La farina ottenuta per equivalenza da cereali aggiudicati anteriormente al 1° luglio 1993 deve essere fisicamente esportata entro il 31 luglio 1993.

La farina ottenuta per equivalenza da cereali aggiudicati a decorrere dal 1° luglio 1993 deve essere fisicamente esportata entro 30 giorni dalla data dell'aggiudicazione e comunque entro il 31 agosto 1993.

3. I titoli di esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara devono recare, nella casella 22, la seguente indicazione:

« Gara bandita dal regolamento (CEE) n. 1229/93 —
Offerta del ».

Articolo 5

Per la determinazione del quantitativo di farina da esportare, il quantitativo di frumento tenero aggiudicato si divide per il coefficiente 1,37.

Articolo 6

1. La cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino è svincolata:

— per i quantitativi per i quali l'offerta non è stata accolta;

— oppure, in qualsiasi altro caso, conformemente al titolo V del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽¹⁾.

2. La cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino è svincolata per i quantitativi di farina per i quali è addotta la prova dell'avvenuta esportazione.

3. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 è costituita dal pagamento del prezzo di vendita e dall'esportazione entro il termine prescritto, della farina di frumento tenero, accompagnata dal titolo di esportazione di cui all'articolo 4.

Le prove da addurre corrispondono a quelle applicabili per la cauzione relativa al titolo di esportazione rilasciato a seguito della gara.

Articolo 7

Gli organismi di intervento interessati adottano tutte le disposizioni necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento. Essi si scambiano le informazioni necessarie e informano la Commissione sullo svolgimento della gara tutte le settimane nell'ambito del comitato di gestione per i cereali.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.